

Dovranno essere eseguite ispezioni visive con cadenza bimestrale ed un'ispezione annuale funzionale finalizzata ad attestare la validità dei certificati che accompagnano il prodotto nonché lo stato manutentivo della struttura stessa.

Art. 11 - (Riqualificazione dell'arredo urbano)

Al termine del censimento di cui all'art. 9 del presente Capitolato, l'Affidataria concorderà con l'Amministrazione Comunale un piano di riqualificazione dell'arredo urbano (Codice servizio "PUL.-MAN."), caratterizzato da piccoli lavori ordinari di sistemazione delle attrezzature, lavaggio con idro-pulitrice e verniciatura. L'attuazione di queste operazioni sarà vincolata dalla disponibilità economica dell'Amministrazione Comunale.

L'affidataria ha l'obbligo di mantenere in buono stato l'arredo urbano posizionato nelle aree a verde in gestione per tutta la durata del presente atto.

Rimane escluso dalla predetta riqualificazione, l'onere di fornitura e posa di nuovo arredo urbano che l'Amministrazione Comunale decida di sostituire od integrare. In tal caso, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di incaricare l'Affidataria della fornitura ed esecuzione dell'opera, indicando un apposito impegno di spesa per la sua attuazione; l'incarico straordinario non sarà imputato all'interno della quantificazione annuale di cui all'art. 2 del presente Capitolato di servizio.

Art. 12 - (Reportistica degli interventi)

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale un continuo monitoraggio delle attività, l'Affidataria entro 48 ore dall'inizio del servizio,

avrà l'obbligo di inviare all'Ufficio Tecnico Comunale la programmazione settimanale degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e di riqualificazione dell'arredo urbano. Entro il giorno martedì della settimana successiva agli interventi programmati, l'Affidataria comunicherà l'avvenuta esecuzione delle attività, specificando: data, modalità di intervento, esito dell'intervento e segnalazioni o problematiche.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidataria, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi, secondo le tempistiche individuate nel Programma degli interventi ordinari e servizi a richiesta del presente capo II, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto di cui all'art.2 lett. a) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Affidataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della predetta penale. La penale non può essere applicata in caso di forza maggiore comprovata dal parte dell'Affidataria o di rimodulazione degli interventi debitamente comunicati.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 13 - (Elenco prezzi unitari)

Gli interventi saranno valutati con i prezzi unitari riportati nella tabella "allegato A".

Dopo il primo anno, i prezzi saranno adeguati in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT riferito all'anno precedente.

Nei prezzi unitari delle singole categorie di servizi, s'intendono sempre compensate e comprese le spesa principali ed accessorie, eventuali forniture e consumi, la manodopera, incluse le assicurazioni d'obbligo vigenti, il trasporto e le lavorazioni necessarie per ultimare e consegnare i citati servizi secondo le modalità prescritte anche quando non ve ne sia stata fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco.

Per l'esecuzione della manutenzione degli alberi, dei vasi, delle fioriere, l'annaffiatura, la zappatura/vangatura del terreno delle siepi, degli arbusti e per tutte le categorie di servizi per i quali non sono riportati i prezzi nella tabella "allegato A", l'Affidataria presenterà all'Amministrazione Comunale adeguati preventivi di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dalla stessa.

Art. 14 - (Corrispettivo per l'esecuzione del servizio)

L'ammontare presuntivo degli interventi di tutela ambientale dei parchi, dei giardini, delle aree verdi pubbliche e delle attività ad essi connessi, è ricompreso nella tabella "allegato B" al contratto di servizio. Gli interventi non ricompresi nella tabella "allegato B", dovranno essere quantificati a parte con la predisposizione di un nuovo prezzo e autorizzati

preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - (*Estendibilità*)

L'attività di tutela dei parchi, dei giardini, delle aree verdi pubbliche e gli interventi ad esse connesse potranno essere estese, mediante apposita richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche ad altre superfici e luoghi non ricompresi nel programma annuale, alla data di sottoscrizione del presente atto, tra quelli oggetto di intervento.

CAPO III

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE

Art. 16 - (*Derattizzazione del territorio comunale e dei plessi e strutture pubbliche- definizione degli obiettivi*)

Rilevato che il territorio dell'Amministrazione comunale rientra in una tipologia di ecosistema agricolo fortemente antropizzato e gestito in modo intensivo; che il capoluogo e le frazioni rappresentano aree di concentrazione delle risorse alimentari e degli scarti (solidi e liquidi) che derivano dalle attività umane; che dette condizioni offrono nicchie ambientali facilmente colonizzabili da topi (*Mus musculus*) e ratti (*Rattus rattus* e *Rattus norvegicus*) essendo questi animali dotati di capacità di adattamento, altissima prolificità, comportamento spiccatamente gregario, attività prevalentemente notturna e dieta onnivora.

Le parti convengono che sia sviluppata un'azione continuativa di controllo da parte dell'Affidataria con una filosofia di "lotta mirata" ai focolai di infestazione.

La derattizzazione sarà rivolta in particolare a tutte le strutture pubbliche

comunali (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, locali pubblici e magazzini comunali) che verranno individuate con apposito programma annuale dell'Ufficio Tecnico Comunale da redigersi entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'affidataria ha l'obbligo di monitorare tutte le matrici territoriali, ovvero:

- collettori di tutti i centri abitati;
- fiumi, fossati e scoli;
- tratti di corsi d'acqua a ridosso dei centri abitati;
- aree incolte ed all'interno dei centri abitati;
- discariche abusive;
- aree adiacenti a industrie alimentari, macelli, allevamenti a ridosso di centri abitati;
- case e cortili abbandonati all'interno dei centri abitati;
- giardini pubblici.

Art. 17 - (Derattizzazione del territorio comunale e dei plessi e strutture pubbliche - modalità operative)

In linea con obiettivi di efficienza e sicurezza le esche raticide saranno predisposte ed installate in modo oculato e con adeguata protezione.

Per tali ragioni l'Affidataria procederà attraverso la predisposizione di sistemi di box mangiatoie di diversi formati atti a garantire un miglioramento sensibile rispetto ai sistemi di derattizzazione tradizionale basati sullo spargimento incontrollato di esca nell'ambiente.

L'Affidataria dovrà inoltre assicurare che:

- l'esca non sia alla portata di altri animali, uccelli, etc.;
- non sussista il rischio che l'esca possa venire a contatto con alimenti e

non sia esposta alle intemperie o ad altre sostanze degradanti;

- l'esca sia assunta esclusivamente dai topi.

L'intervento operativo minimo dovrà prevedere:

- una valutazione dell'infestazione murina della zona da trattare e quindi prima posa di esche protette;

- successivi controlli ravvicinati per mantenere rifornite le stazioni e controllare l'andamento dell'infestazione;

- attenzione nell'esame globale degli ambienti (esterni e interni) al fine di individuare opere di risanamento (chiusura di buchi, di tane, bonifica di incolti o rifiuti, ecc.) che possano risolvere più stabilmente la situazione.

Art. 18 - (Derattizzazione del territorio comunale e dei plessi e strutture pubbliche- tipologie di prodotti disinfestanti)

L'Affidataria è responsabile del corretto utilizzo dei prodotti disinfestanti di cui dovrà certificare per ciascuno di essi mediante scheda di sicurezza, l'approvvigionamento, le proprietà, la concentrazione ed il campo d'azione.

Art. 19 - (Disinfestazione per il controllo delle zanzare nel territorio comunale)

Rilevato che il territorio si presenta come un habitat ideale allo sviluppo di larve acquatiche di Culicidi per il clima e per l'abbondanza di scoli e fossati, corsi d'acqua pulita e reflua, canali e cabalette di irrigazione e, nei centri abitati, pozzetti e caditoie; che la lotta larvicida biologica è applicabile con successo alle tipologie di intervento mirate che

dovranno svilupparsi sul territorio, ciò in considerazione delle precedenti esperienze condotte sul territorio comunale; che i trattamenti adulcidi sono sconsigliabili in quanto non risolvono il problema alla radice e in modo preventivo, e che potrebbero essere consigliati unicamente per rispondere ad emergenze istantanee.

Le parti convengono che sia sviluppata un'azione continuativa di controllo da parte dell'Affidataria con una filosofia di "lotta mirata" ai focolai di infestazione.

Art. 20 - (Disinfestazione per il controllo delle zanzare nel territorio comunale - metodologie di lotta - distribuzione dei prodotti alla popolazione)

L'Affidataria ha l'obbligo di garantire i seguenti interventi:

- capillarità dei sopralluoghi, delle mappature e degli aggiornamenti sui focolai larvali nei centri abitati considerati e aree limitrofe, con monitoraggi periodici al fine di programmare i trattamenti, sia su acque stabili (scoli, fossati, maceri, etc.) sia su micro focolai momentanei (bidoni innaffiatura orti a ridosso dei centri abitati, scoline di acqua stagnante in seguito a piogge primaverili, fossati e corsi d'acqua secondari che si dovessero attivare nel corso della stagione calda);
- redazione del calendario operativo di intervento;
- interventi di lotta biologica larvicida mirata ai focolai di infestazione, integrata da dosaggi selettivi di fosfororganici residuali per acque con alto carico organico, che inattiva il prodotto biologico;
- tipizzazione dell'intervento in base al focolaio in considerazione del grado di inquinamento organico e di inerbimento delle sponde di scoli e fossati, il

movimento delle acque ed i cicli di irrigazione;

- lotta larvicida mirata a pozzetti e caditoie stradali in tutti i centri abitati, con prodotti adeguati;

- opera di coordinamento tra Amministrazione Comunale , Azienda U.S.L., Consorzi di Bonifica e privati per bonifiche ambientali e di coordinamento delle attività irrigue;

- distribuzione di opuscoli informativi ed avvisi per la popolazione.

L'Affidataria provvederà a distribuire dosi di prodotto larvicida a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per il controllo dei micro focolai in aree cortilive private.

Le modalità di distribuzione del prodotto, i periodi e le quantità saranno oggetto, di apposito accordo fra le Parti.

Sarà oggetto di particolare attenzione la proliferazione della zanzara esotica *Aedes albopictus* ("zanzara tigre") e della zanzara *Culex*, ormai presenti in molti centri della Regione.

Saranno pertanto controllate le aree indicate "a rischio" dall'Istituto Superiore di Sanità mantenendo informato il S.I.P. dell'A.S.L., saranno classificate le zanzare sospette rinvenute dai funzionari incaricati del servizio o dai Cittadini.

Art. 21 - (Disinfestazione per il controllo delle zanzare nel territorio comunale - sintesi del programma di lavoro)

I diversi metodi integrati di lotta seguiranno indicativamente il seguente calendario:

- APRILE: inizio dei controlli, ed eventuali trattamenti ai primi focolai;

- da MAGGIO a SETTEMBRE: attività settimanale per controlli, rilevamenti

e trattamenti;

- da APRILE a SETTEMBRE: esecuzione dei trattamenti antilarvali ai

pozzetti e caditoie stradali del capoluogo e nelle frazioni:

- OTTOBRE: controlli periodici al fine di verificare eventuali focolai residui

da sottoporre a trattamento.

Il predetto calendario è indicativo, potrà pertanto essere modificato previo accordo tra le parti, al fine di garantire le migliori condizioni e le più efficaci azioni di lotta, anche in ottemperanza ad adempimenti legislativi.

Art. 22 - (Disinfestazione per il controllo delle zanzare nel territorio comunale – tipologie di prodotti antilarvali)

L’Affidataria è responsabile del corretto utilizzo dei prodotti antilarvali di cui dovrà certificare per ciascuno di essi mediante scheda di sicurezza, l’approvvigionamento, le proprietà, la concentrazione ed il campo d’azione.

Art. 23 - (Disinfestazione per il controllo degli insetti in genere nelle strutture e dipendenze comunali)

Rilevato che il controllo delle infestazioni da blatte ed insetti striscianti assume importanza fondamentale nelle strutture pubbliche, sia per la delicatezza, sia per la particolare funzione di tali aree; che le infestazioni sono originate anche dal flusso di materiali in entrata, che fungono da vettori degli insetti all’interno dei locali, nei quali trovano disponibilità di cibo e fonti di calore, elementi indispensabili per crescere e moltiplicarsi; che le blatte sono i più comuni infestanti delle strutture; che i danni provocati dalle blatte sono legati al ruolo di vettori di malattie infettive e ad defezioni e rigurgiti, che contaminano ambienti e alimenti; che in

ambienti quali mense, cucinette e similari, sono presenti occasionalmente insetti delle derrate (coleotteri e lepidotteri) che devono essere contrastati soprattutto attraverso corrette analisi e classificazioni oltreché specifiche misure di pulizia.

Le parti convengono che sia sviluppata un'azione continuativa di controllo da parte dell'Affidataria con una filosofia di "lotta mirata" ai focolai di infestazione.

Art. 24 - (Disinfestazione per il controllo degli insetti in genere nelle strutture e dipendenze comunali - metodologia di intervento)

L'affidataria ha l'obbligo di garantire i seguenti interventi operativi:

- monitoraggio e successiva posa di trappole specifiche per i diversi insetti striscianti a base di attrattivi alimentari o feromonici, nei punti a rischio e particolarmente delicati al fine di creare una rete permanente di controllo che verrà ispezionata e rinnovata periodicamente e fornirà utili indicazioni su: specie infestanti, aree specifiche interessate, tempi di implicazione degli interventi, prodotti da utilizzare, dosaggi.

- in presenza di aggressione delle aree, l'affidataria ha l'obbligo di provvedere ad un monitoraggio preventivo per le scuole al fine di intercettare sul nascere le infestazioni, seguirne l'evoluzione nel tempo, ed intervenire nel modo più mirato e specifico, nel momento più opportuno e solo ove necessario, potenziando il successo del trattamento e riducendo al contempo l'uso di sostanze chimiche.

Art. 25 - (Disinfestazione per il controllo degli insetti in genere nelle strutture e dipendenze comunali - controllo degli insetti occasionali)

L'Affidataria dovrà garantire l'esecuzione di interventi a fronte di

infestazioni di insetti occasionali (zecche, pulci, ragni, mosche, acari, etc.).

Poiché tali interventi non sono esattamente quantificabili nel programma annuale, le parti procederanno con una valutazione di stima sulla base dell'andamento dei due anni precedenti.

Nel caso di lotta contro vespe (*Vespula vulgaris*, *Vespula germanica* e *Poiistes gallicus*) e calabroni (*Vespa crabro*), che riveste grande importanza per i numerosi incidenti che vengono documentati a causa di questi imenotteri pungenti ed i più gravi problemi di reazioni anafilattiche alle tossine proteiche che sono iniettate con la puntura, le parti convengono che l'Affidataria provveda, con la massima sollecitudine, a fronte di comunicazioni, ad individuare il miglior intervento. L'intervento contemplerà un'attenta lotta aduaticida con applicazioni mirate, su favi e rifugi, di piretroidi fotostabili nella quantità minima necessaria; i citati interventi devono offrire una buona abbattenza per evitare reazioni aggressive degli insetti contro operatori o cittadini, ed un effetto residuale ovvero consentire l'eliminazione di vespe non presenti al momento dell'intervento, dovrà poi essere garantita la rimozione di tutti i favi individuabili dopo l'eliminazione della colonia.

Particolare cura deve essere riservata alle misure di sicurezza degli operatori, con tute specifiche, protezioni per capo e viso, etc.

Nel caso di sciami di api, che vengono a sostare in luoghi non adatti, si provvederà alla loro rimozione incruenta ricorrendo alla collaborazione di apicoltori professionisti.

Art. 26 - *(Disinfestazione per il controllo degli insetti in genere nelle*

strutture e dipendenze comunali - programma dei servizi)

I diversi metodi integrati di lotta seguiranno indicativamente il seguente programma di servizi:

- ciclo di monitoraggio degli insetti striscianti nel periodo primavera/estate al fine di definire i successivi trattamenti;

- trattamento di deblatizzazione specifica contro insetti striscianti durante i mesi di agosto e settembre;

- trattamento generale di disinfestazione estiva per problemi da insetti occasionali e pungenti (zecche, pulci, vespe, acari, mosche, etc.) durante i mesi di agosto e settembre;

Art. 27 - (Disinfestazione per il controllo degli insetti in genere nelle strutture e dipendenze comunali - tipologie di prodotti)

L'Affidataria è responsabile del corretto utilizzo dei prodotti di cui dovrà certificare per ciascuno di essi mediante scheda di sicurezza, l'approvvigionamento, le proprietà, la concentrazione ed il campo d'azione.

Art. 28 - (Disinfezione presso le strutture scolastiche - trattamenti)

L'affidataria eseguirà i trattamenti in giornate ed orari concordati con i responsabili delle strutture coinvolte allo scopo di non ostacolare le attività ordinarie, di norma dal lunedì al venerdì.

Il programma, annualmente concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà prevedere un trattamento generale di disinfezione, da realizzarsi nel periodo di chiusura dei plessi (agosto -settembre) con eventuali disinfezioni tempestive in caso di necessità (malattie infettive), segnalate dalla scuola o dal Servizio di

Igiene Pubblica dell'A.S.L.

Art. 29 - *(Disinfezione presso le strutture scolastiche e tipologie di prodotti)*

L'Affidataria è responsabile del corretto utilizzo dei prodotti di cui dovrà certificare per ciascuno di essi mediante scheda di sicurezza, l'approvvigionamento, le proprietà, la concentrazione ed il campo d'azione.

Art. 30- *(Reportistica degli interventi ordinari ed a richiesta)*

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale un continuo monitoraggio delle attività, l'Affidataria entro 48 ore dalla conclusione dell'intervento, avrà l'obbligo di inviare all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvenuta esecuzione delle attività ordinarie, specificando: data, ora di inizio e fine e totale ore, modalità di intervento, esito dell'intervento e segnalazioni o problematiche.

Gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione a richiesta dall'Amministrazione Comunale tramite e-mail o fax all'Affidataria, dovranno essere eseguiti entro 48 ore dalla ricezione della stessa (i giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì). Successivamente, l'Affidataria invierà apposito riscontro di esecuzione secondo le modalità riportate al primo comma del presente articolo.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidataria, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi, secondo le tempistiche individuate nel Programma degli interventi ordinari e servizi a richiesta del presente capo III, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto di

cui all'art.2 lett. b) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Affidataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della predetta penale. La penale non può essere applicata in caso di forza maggiore comprovata dal parte dell'Affidataria.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 31 - *(Elenco prezzi unitari)*

Gli interventi saranno valutati con i prezzi unitari riportati nella tabella "allegato C".

Dopo il primo anno, i prezzi saranno adeguati in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT riferito all'anno precedente.

Nei prezzi unitari delle singole categorie di servizi s'intendono sempre compensate e comprese le spese principali ed accessorie, eventuali forniture e consumi, la manodopera, incluse le assicurazioni d'obbligo vigenti, il trasporto e le lavorazioni necessarie consegnare i citati servizi secondo le modalità prescritte, anche quando non ve ne sia stata fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco.

Per l'esecuzione di categorie di servizi per i quali non sono riportati i prezzi nella tabella "allegato C", l'Affidataria presenterà all'Amministrazione Comunale adeguati preventivi di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dalla stessa.

Art. 32 - (Corrispettivo per l'esecuzione del servizio di disinfezione, dezanarizzazione e deratizzazione)

L'ammontare presuntivo degli interventi di disinfezione, dezanarizzazione e deratizzazione, è ricompreso nella tabella "allegato D". Gli interventi non ricompresi nella tabella "allegato D", dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - (Estendibilità)

L'attività di disinfezione, dezanarizzazione e deratizzazione potranno essere estese, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche ad altre superfici e luoghi non ricompresi nel programma annuale, alla data di sottoscrizione del presente atto, tra quelli oggetto di intervento.

CAPO IV

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE

Art. 34 - (Oggetto della prestazione)

La prestazione ha ad oggetto l'esecuzione, con mezzi meccanici o manuali, dei servizi di sgombero neve e di spargimento sale, su strade comunali, piazze e parcheggi pubblici o di uso pubblico, e comunque secondo le disposizioni del "Piano Comunale per la Gestione dell'emergenza Neve e Ghiaccio" che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di consegnare all'Affidataria entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L'Affidataria ha l'obbligo di predisporre entro il 31 ottobre di ciascun anno

il documento attuativo del "Piano Comunale per la Gestione dell'emergenza Neve e Ghiaccio" che dovrà essere approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 35 - (*Sgombero neve - Modalità di attivazione ed esecuzione*)

L'Affidataria ha l'obbligo di eseguire il servizio prevedendo le seguenti modalità operative minime:

- l'attivazione del servizio è effettuata esclusivamente dal Referente dell'Amministrazione Comunale o un suo delegato; il Referente del Servizio dell'Affidataria sarà attivato preliminarmente con un contatto telefonico, e formalizzato entro le 48 ore successive con un ordine scritto inoltrato a mezzo fax o pec ai recapiti forniti dall'Affidataria. Il Referente dell'Affidataria ha comunque l'obbligo di monitorare ed informare il Referente dell'Amministrazione Comunale (durante l'orario di apertura del Comune) od il Reperibile dell'Amministrazione Comunale (o altra persona indicata nel piano neve) (negli orari di chiusura del Comune) della variabilità delle condizioni meteorologiche;
- dal momento della comunicazione di attivazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale all'Affidataria, quest'ultima ha l'obbligo di iniziare l'attività entro 60 minuti dalla chiamata stessa;
- i mezzi e le relative attrezzature per lo sgombero neve, dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo ordine;
- gli autocarri ed i trattori saranno muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione luminosa, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, di catene alle ruote motrici adeguatamente zavorrate, mantenuti (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc..) e muniti degli

equipaggiamenti necessari al fine di eseguire tempestivamente ed in qualsiasi momento il servizio. A discrezione dell'Amministrazione Comunale e facendosene carico dei relativi oneri, i mezzi potranno essere dotati di sistemi di localizzazione GPS installati dall'Affidataria.

Il servizio di sgombero neve dovrà essere eseguito sulla metà della larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno; la predetta operazione di sgombero dovrà essere ripetuta, nel caso di perdurare delle neviccate, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve;

- la larghezza della rotta dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale: nel primo sgombero (andata e ritorno) non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina o fra i segnabordi collocati sulle medesime;

- negli sgombri successivi, ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la rotta potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata;

- lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di sinuosità.

Entro 72 ore dalla fine delle attività di sgombero neve, l'Affidataria avrà l'obbligo di inviare all'Ufficio Tecnico Comunale tramite e-mail, il resoconto degli interventi effettuati, specificando: data, ora di inizio e fine intervento, ore di intervento, percorsi effettuati e segnalazioni o problematiche riscontrate.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidataria, per ogni ora di ritardo nell'inizio del servizio, secondo le

tempistiche individuate nel presente art.35, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto di cui all'art.2 lett. c) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Affidataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della predetta penale. La penale non può essere applicata in caso di forza maggiore comprovata dal parte dell'Affidataria.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 36 - (Spargimento sale - Modalità di attivazione ed esecuzione)

L'Affidataria ha l'obbligo di eseguire il servizio di spargimento sale prevedendo le seguenti modalità operative minime:

- l'attivazione del servizio è effettuata esclusivamente dal Referente dell'Amministrazione Comunale o un suo delegato; il Referente del Servizio dell'Affidataria sarà attivato preliminarmente con un contatto telefonico, e formalizzato entro le 48 ore successive con un ordine scritto inoltrato a mezzo fax o pec ai recapiti forniti dall'Affidataria. Il Referente dell'Affidataria ha comunque l'obbligo di monitorare ed informare il

Referente dell'Amministrazione Comunale (durante l'orario di apertura del Comune) od il Reperibile dell'Amministrazione Comunale o altra persona indicata nel piano neve (negli orari di chiusura del Comune) della variabilità delle condizioni meteorologiche;

- in caso di spargimento sale preventivo alla formazione di ghiaccio, il Referente dell'Amministrazione Comunale (durante l'orario di apertura del Comune) od il Reperibile dell'Amministrazione Comunale (negli orari di chiusura del Comune) ha l'obbligo di avvisare con preavviso minimo di 180 minuti il Referente dell'Affidataria di attivazione del servizio di spargimento sale. L'Affidataria ha l'obbligo di attivare il servizio entro 180 minuti dalla ricezione della chiamata di preavviso del Referente dell'Amministrazione Comunale;

- in caso di spargimento sale preventivo a precipitazioni nevose e/o successivamente a precipitazioni nevose, l'Affidataria avrà l'obbligo di attivare il servizio entro 60 minuti dalla ricezione della chiamata del Referente dell'Amministrazione Comunale;

- i mezzi e le relative attrezzature per lo spargimento sale, dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo ordine;

- gli autocarri ed i trattori saranno muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione luminosa, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, di catene alle ruote motrici adeguatamente zavorrate, mantenuti (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc..) e muniti degli equipaggiamenti necessari al fine di eseguire tempestivamente ed in qualsiasi momento il servizio. A discrezione dell'Amministrazione Comunale e facendosene carico dei relativi oneri, i mezzi potranno essere

dotati di sistemi di localizzazione GPS installati dall'Affidataria.

Entro 72 ore dalla fine delle attività di spargimento sale, l'Affidataria avrà l'obbligo di inviare all'Ufficio Tecnico Comunale tramite e-mail, il resoconto degli interventi effettuati, specificando: data, ora di inizio e fine e totale ore di intervento, percorsi effettuati e segnalazioni o problematiche riscontrate.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidataria, per ogni ora di ritardo nell'inizio del servizio, secondo le tempistiche individuate nel presente art.36, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto di cui all'art.2 lett. c) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Affidataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della predetta penale. La penale non può essere applicata in caso di forza maggiore comprovata dal parte dell'Affidataria.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 37 - (Attivazione ed esecuzione attività manuale di sgombero neve e

spargimento sale)

L'Affidataria ha l'obbligo di eseguire l'attività manuale di sgombero neve e spargimento sale prevedendo le seguenti modalità operative minime:

- l'attivazione del servizio è effettuata esclusivamente dal Referente degli interventi dell'Amministrazione Comunale; il Referente del Servizio dell'Affidataria sarà attivato preliminarmente con un contatto telefonico, e formalizzato entro le 48 ore successive con un ordine scritto inoltrato a mezzo fax o pec ai recapiti forniti dall'Affidataria. Il Referente dell'Affidataria ha comunque l'obbligo di monitorare ed informare il Referente dell'Amministrazione Comunale (durante l'orario di apertura del Comune) od il Reperibile dell'Amministrazione Comunale (negli orari di chiusura del Comune) della variabilità delle condizioni meteorologiche;
- l'Affidataria ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 minuti dalla ricezione della chiamata del Referente degli interventi dell'Amministrazione Comunale;
- i mezzi e le relative attrezzature per l'attività manuale, dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo ordine;
- l'Affidataria dovrà garantire per tale attività, una squadra operativa formata da n.ro 2 (due) unità di personale munite di mezzo necessario al trasporto e relativa attrezzatura;
- gli edifici pubblici e di primaria importanza e/o marciapiedi, viali pedonali, ecc, saranno riportati ed aggiornati annualmente nel "Piano Comunale per la Gestione dell'emergenza Neve e Ghiaccio" di cui all'Art.34 del presente Capitolato.

Entro 72 ore dalla fine delle attività di spargimento sale, l'Affidataria avrà

l'obbligo di inviare all'Ufficio Tecnico Comunale tramite e-mail, il resoconto degli interventi effettuati, specificando: data, ora di inizio e fine e totale ore di intervento, percorsi effettuati e segnalazioni o problematiche riscontrate.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidataria, per ogni ora di ritardo nell'inizio del servizio, secondo le tempistiche individuate nel presente art.37, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto di cui all'art.2 lett. c) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Affidataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della predetta penale. La penale non può essere applicata in caso di forza maggiore comprovata dal parte dell'Affidataria.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

Art. 38 - (Elenco prezzi unitari)

Gli interventi saranno valutati con i prezzi unitari riportati nella tabella "allegato E".

Dopo il primo anno, i prezzi saranno adeguati in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT riferito all'anno precedente.

Nei prezzi unitari delle singole categorie di servizi, s'intendono sempre compensate e comprese le spese principali ed accessorie, eventuali forniture e consumi, la manodopera, incluse le assicurazioni d'obbligo vigenti, il trasporto e le lavorazioni necessarie per consegnare i citati servizi secondo le modalità prescritte, anche quando non ve ne sia stata fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco.

Per l'esecuzione di categorie di servizi per i quali non sono riportati i prezzi nella tabella "allegato E", l'Affidataria presenterà all'Amministrazione Comunale adeguati preventivi di spesa che dovranno essere approvati preventivamente dalla stessa.

Art. 39 - (Corrispettivo per l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento sale)

L'ammontare presuntivo degli interventi di sgombero neve e spargimento sale, è ricompreso nella tabella "allegato F". Gli interventi non previsti nella tabella "allegato F", dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40 - (Estendibilità)

L'attività di sgombero neve e spargimento sale potrà essere estesa, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche ad altre superfici e luoghi, secondo l'elenco ricompreso nel "Piano Comunale per la Gestione dell'emergenza Neve e Ghiaccio" che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di consegnare all'Affidataria entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto in Vigarano Mainarda (FE) il ...

Per l'Amministrazione Comunale - Il Dirigente del Settore Tecnico

Per l'Affidataria - Il Presidente